

Codice deontologico per il commissario per il compimento di singoli atti, per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria e amministrazione straordinaria) e di liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicurative, società del gruppo ed altri enti sottoposti a vigilanza dell'IVASS

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Codice individua valori e principi fondamentali e stabilisce regole deontologiche per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) delle imprese assicurative, società del gruppo e altri enti sottoposti a vigilanza dell'IVASS (di seguito: componenti degli organi).

Articolo 2
(Valori e principi fondamentali)

1. I componenti degli organi ispirano la propria condotta a dignità, lealtà e correttezza.
2. Nello svolgimento delle funzioni, rispettano i principi di indipendenza, imparzialità, discrezione e disinteresse personale.
3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e del rilievo dei propri compiti e responsabilità, essi tengono comportamenti tali da salvaguardare e promuovere la reputazione della vigilanza e dei sistemi di tutela di assicurati e danneggiati e di risoluzione della crisi nonché la fiducia dell'opinione pubblica nei loro confronti.

Articolo 3
(Rapporti con i terzi)

1. Nei confronti dei soci, degli esponenti o gli ex esponenti aziendali e dei dipendenti delle società sottoposte a procedure di gestione delle crisi e dei terzi in genere, i componenti degli organi tengono un comportamento professionale e corretto. Respingono ogni indebita pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta a influire sui modi e sui tempi di svolgimento delle funzioni.
2. I commissari nella scelta di consulenti, di legali e della società di revisione si attengono al principio di imparzialità ed efficienza, evitano di conferire incarichi non necessari e tengono presente l'esigenza di contenimento delle spese.
3. Nella qualità di pubblici ufficiali i commissari denunciano all'Autorità giudiziaria i fatti emersi di possibile rilievo penale, prestando la collaborazione necessaria e, previa autorizzazione dell'IVASS, avviano l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali.

Articolo 4
(Dovere di operosità)

1. I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni con diligenza e prestano il proprio servizio con impegno attivo e costante, in modo da favorire la funzionalità e l'efficienza della procedura.

Articolo 5
(Impiego delle risorse)

1. I componenti degli organi si adoperano affinché i mezzi, le strutture e le risorse disponibili siano impiegati in modo prudente e tale da perseguire la finalità della risoluzione della crisi nel minor tempo possibile.

Articolo 6
(Riservatezza e utilizzo di informazioni di ufficio)

1. I componenti degli organi non forniscono a terzi informazioni sul contenuto delle attività in corso e in merito alle prospettive della crisi senza il consenso dell'IVASS. Essi non utilizzano indebitamente le informazioni di cui dispongono in ragione delle funzioni svolte.

Titolo II – Indipendenza, imparzialità, correttezza

Articolo 7
(Indipendenza)

1. I componenti degli organi garantiscono e difendono l'indipendente svolgimento delle proprie funzioni.
2. Nell'assunzione delle decisioni, respingono eventuali pressioni indebite ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio, ispirandosi a criteri di trasparenza.
3. Non accettano incarichi né espletano attività in grado di compromettere il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni ovvero che per la natura, la fonte o le modalità di conferimento possano comunque condizionarne l'indipendenza o comportare un danno all'immagine delle procedure di gestione delle crisi.

Articolo 8
(Imparzialità)

1. I componenti degli organi operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività svolta rapporti tali da poter compromettere la propria autonomia di giudizio o comunque tali da vulnerare la propria imparzialità.
2. Assicurano che nell'esercizio delle funzioni la propria immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita e valutano con massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile conflitto di interessi.
3. Un conflitto di interessi si configura allorché i componenti degli organi hanno un interesse privato o personale che possa influire o sembri influire sulla loro imparzialità e obiettività nell'assolvimento dei compiti ad essi assegnati.

Articolo 9
(Correttezza)

1. I componenti degli organi tengono sempre un comportamento corretto e mantengono rapporti formali e rispettosi della diversità dei ruoli svolti. Essi collaborano con gli altri componenti degli organi per assicurare il migliore svolgimento della procedura.
2. Non si avvalgono del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi e non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità da parte di soggetti in qualsiasi modo interessati all'attività svolta.

Titolo III – La condotta nello svolgimento delle funzioni

Articolo 10 (La condotta nella procedura)

1. I soggetti ritenuti idonei a svolgere le funzioni di componente degli organi forniscono all'IVASS tutti gli elementi informativi richiesti, attestandoli con apposita dichiarazione al momento dell'accettazione dell'incarico. Qualora abbiano assunto l'impegno a dimettere cariche o a modificare situazioni potenzialmente di ostacolo, vi provvedono senza ritardo. Prima di iniziare a svolgere le funzioni sottoscrivono per accettazione una copia del presente codice deontologico.
2. I componenti degli organi si impegnano a dare immediata comunicazione scritta della eventuale perdita dei requisiti o di sopravvenienza di casi di conflitto d'interesse, di incompatibilità o di inopportunità secondo le Linee guida per la nomina degli organi delle procedure di gestione delle crisi delle imprese sottoposte a vigilanza, rese note dall'IVASS.
3. Ciascuno agisce con il massimo scrupolo e cura di raggiungere, nel rispetto della legge, dei termini fissati per la procedura e delle istruzioni e direttive dell'IVASS, la risoluzione della crisi.
4. I componenti degli organi improntano costantemente i rapporti con l'IVASS a lealtà, trasparenza e collaborazione.

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 11 (Continuazione dei doveri)

1. I componenti degli organi, nel corso del primo anno successivo alla conclusione della procedura, si astengono dall'assumere presso l'impresa interessata o l'eventuale cessionario o soggetto incorporante, cariche, incarichi di consulenza o posizioni lavorative di ogni tipo.

Articolo 12 (Vigilanza sull'applicazione del Codice)

1. La disciplina del Codice delle Assicurazioni assegna il potere di nominare i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) all'IVASS, che esercita altresì funzioni di supervisione sulle procedure e ne autorizza gli atti più significativi.
2. In tale quadro normativo, l'IVASS valuta le violazioni del presente Codice Deontologico ai fini dell'esercizio del potere di revoca. Le disposizioni del Codice Deontologico costituiscono, inoltre, criteri di riferimento per l'attuazione delle Linee guida per la nomina degli organi delle procedure di gestione delle società sottoposte a vigilanza.

Articolo 13 (Norma di chiusura)

1. Le disposizioni del Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'applicazione delle regole generali in esso espresse.
2. Il Codice viene pubblicato sul sito internet dell'IVASS.